

3. IL DIRITTO E LE PERSONE

Titolari di diritti e di obblighi possono essere sia le **persone fisiche** sia le **organizzazioni collettive**.

La persona fisica nasce quando inizia la respirazione polmonare, si considera deceduta quando la respirazione polmonare e la circolazione sanguigna sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile delle funzioni dell'encefalo.

La capacità giuridica è l'idoneità a essere titolari di diritti e di doveri. Si acquista con la nascita e si perde solo con la morte. La capacità giuridica è riconosciuta a tutti senza distinzioni.

Capacità di agire è chiamata invece la capacità di esercitare con il proprio

volere il contenuto dei propri diritti. Si acquista con la maggiore età.

Le persone fisiche si rintracciano tramite la **residenza** e **il domicilio** e **la dimora**.

La residenza è il luogo in cui la persona vive abitualmente.

Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi

15

La dimora è semplicemente il luogo in cui una persona si trova in modo occasionale o transitorio.

Se le persone fisiche scompaiono il Tribunale dichiara la **scomparsa** quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio, o dell' ultima residenza e non se ne hanno più notizie.

L'assenza viene dichiarata quando la persona non dà più notizie di sé da almeno due anni.

La morte presunta viene dichiarata dopo 10 anni dalla scomparsa ma in casi particolari (ad esempio le catastrofi naturali) può essere dichiarata anche prima.

Il diritto alla **privacy o riservatezza**

tutela l'interesse a non subire

ingerenze nella propria vita personale e famiglia. In particolare sono

riconosciuti dal nostro ordinamento il diritto alla riservatezza delle immagini, la riservatezza del domicilio, il diritto alla riservatezza della corrispondenza.

Gli uomini possono agire

individualmente per conseguire i

propri interessi reali o materiali

16

oppure possono riunirsi in gruppi organizzati.

Le **organizzazioni collettive** di dividono in **associazioni, società, fondazioni e comitati**.

Le associazioni sono organizzazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità non economiche. Può trattarsi di finalità religiose, assistenziali, previdenziali, culturali ecc. Se invece la finalità è di natura economica prendono il nome di società.

Le società sono organizzazioni di persone costituite per svolgere un'attività economica al fine di dividerne gli utili.

Le fondazioni sono organizzazioni di beni destinati ad uno scopo di natura ideale.

I comitati sorgono per realizzare attraverso la raccolta di fondi uno scopo di interesse pubblico (manifestazioni culturali, feste).

Comprensione capitolo 3

1. Chi è titolare di diritti per la nostra Costituzione?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

2. Qual è la differenza fra capacità giuridica e capacità d'agire?

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

19

3. Come si dividono le organizzazioni collettive?

| |
|--|
| |
| |
| |

| |
|--|
| |
| |
| |